

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1419 del 22/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1480 del 21/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 10/11/2017, acquisita al Prot. Com.le 10730 e da Arpae al PGFC/2017/16905 del 17/11/2017 dall'Impresa Individuale **AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA** nella persona di Carla Piccini, in qualità di delegata dalla Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 01/12/2017 Prot. Com.le 11535, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17696, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 26/01/2018 la Ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP del Comune di Santa Sofia la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 1073 e da Arpae al PGFC/2018/1533;

**Visto** il Nulla Osta n. 248/2017 rilasciato dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, acquisito al PGFC/2018/2425 del 12/02/2018;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa Sofia, con Nota Prot. Com.le 2917 del 19/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/4492, ha comunicato quanto segue: *“IL RESPONSABILE vista la domanda di rilascio di A.U.A. presentata dalla ditta (...) relativa all'attività svolta di agriturismo in Santa Sofia Località Campigna Foglio 100 – 94 particelle 68 – 26 (...) vista la “SCHEDE E-IMPATTO ACUSTICO” allegata alla richiesta sopracitata. PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal Geom. Carla Piccini nella suddetta scheda E, ossia che lo stabilimento “non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo” e che nello stabilimento vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, del DPR n. 227/2011 e pertanto NON allega documentazione di impatto acustico”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - Rapporto istruttorio acquisito in data 19/03/2018;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**Allegato A e Relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA PODERONE DI BENILLI LORENZINA** (P.IVA 02010240402) con sede legale in Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64, per **l'insediamento adibito ad attività agrituristiche con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo sito nel Comune di Santa Sofia, Fraz. Campigna Poderone n. 64.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, è fatto salvo altresì quanto disposto nel Nulla Osta n. 248/2017 rilasciato dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, al Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

### **PREMESSE GENERALI**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, e annesso proservizio agricolo, richiede nuova autorizzazione, relativamente a due nuovi scarichi distinti di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale.

### **SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**

Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, in capo alla Ditta esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, piscina e annessa civile abitazione, autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con il presente atto, sono quelli di seguito riportati:

- 1) Nuovo scarico derivante da fabbricato A (da planimetria allegata) adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento
- 2) Nuovo scarico derivante da fabbricato C (da planimetria allegata) annesso all'attività agrituristica adibito a proservizio agricolo

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi sopraelencati è subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche sotto riportate.

#### **1) Scarico derivante dal fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento.**

##### **PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, e annesso proservizio agricolo, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, derivante dal fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento, avente potenzialità di 33 a.e. (di cui 25 a.e. da ristorazione, 8 a.e. da camere);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 4.000 lt, fossa Imhoff da 36 a.e. e impianto di fitodepurazione del tipo sub-superficiale a flusso verticale da 102,00 mq;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 07/02/2018 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/2210, così come successivamente modificata in data 13/02/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/2473 e in data 06/03/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/3684;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

##### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/11/2017 Prot.

- Arpae n PGFC/2017/16905 così come modificati/integrati in data 26/01/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/1533;
- Tavola n. 1 recante ad oggetto “Stato Attuale Fabbricati Esistenti – Estratto R.U.E. Tav. P.2-3 – Planimetria Catastale – Piante Fabbricati Esistenti scala 1:100”, datata 21 Gennaio 2018, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla, acquisita in atti in data 26/01/2018, Prot Arpae n. PGFC/2018/1533 del 26/01/2018 (*allegata*).
  - Tavola n. 2 recante ad oggetto “Nuovo Schema Fognario- Estratti PTCP-PSC-RUE)”, datata 21 Gennaio 2018, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla, acquisita in atti in data 26/01/2018, Prot Arpae n. PGFC/2018/1533 del 26/01/2018 (*allegata*).

#### CONDIZIONI:

<b>Indirizzo insediamento</b>	Fraz. Campigna Poderone n. 64 – Santa Sofia
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo
<b>Provenienza dello scarico</b>	Fabbricato A adibito ad attività agrituristica con ristorazione e pernottamento
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	33 a.e. (di cui 25 a.e. da ristorazione, 8 a.e. da camere)
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Pozzetto degrassatore da 4.000 lt, fossa Imhoff da 36 a.e. e impianto di fitodepurazione del tipo sub-superficiale a flusso verticale da 102,00 mq
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso delle Mandriacce afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

#### PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) **La somministrazione pasti potrà essere effettuata esclusivamente nella sala denominata soggiorno-pranzo da 87,21 mq, così come rappresentato nella specifica planimetria allegata al presente atto.**
- 4) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 5) Analoghe prescrizioni devono valere anche per il pozzetto degrassatore.
- 6) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 7) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.

- 8) Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- 9) **Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena Unità Gestione Demanio Idrico e, per conoscenza, anche alla Unità Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi, istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.**
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

## **2) Scarico derivante dal fabbricato C annesso all'attività agrituristica adibito a proservizio agricolo.**

### **PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento, e annesso proservizio agricolo, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, derivante dal fabbricato C annesso all'attività agrituristica adibito a proservizio agricolo, avente potenzialità di 2 a.e.;
- Il proservizio agricolo in oggetto è costituito da una stanza con bagno e anti-bagno;
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 6 a.e., fossa Imhoff da 5 a.e. e filtro batterico anaerobico da 3,44 mc (h=1,5 mt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 07/02/2018 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/2210, così come successivamente modificata in data 13/02/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/2473 e in data 06/03/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/3684;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/11/2017 Prot. Arpae n PGFC/2017/16905 così come modificati/integrati in data 26/01/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/1533;
- Tavola n. 1 recante ad oggetto “Stato Attuale Fabbricati Esistenti – Estratto R.U.E. Tav. P.2-3 – Planimetria Catastale – Piante Fabbricati Esistenti scala 1:100”, datata 21 Gennaio 2018, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla, acquisita in atti in data 26/01/2018, Prot Arpae n. PGFC/2018/1533 del 26/01/2018 (*allegata*).
- Tavola n. 2 recante ad oggetto “Nuovo Schema Fognario- Estratti PTCP-PSC-RUE)”, datata 21 Gennaio 2018, in scale varie, a firma della Geom. Piccini Carla, acquisita in atti in data 26/01/2018, Prot Arpae n. PGFC/2018/1533 del 26/01/2018 (*allegata*).

## CONDIZIONI:

<b>Indirizzo insediamento</b>	Fraz. Campigna Poderone n. 64 – Santa Sofia
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso proservizio agricolo
<b>Provenienza dello scarico</b>	Fabbricato C adibito a proservizio idrico costituito da una stanza con bagno e anti- bagno
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	2 a.e.
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Pozzetto degrassatore da 6 a.e., fossa Imhoff da 5 a.e. e filtro batterico anaerobico da 3,44 mc (h=1,5 mt)
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

## PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico anaerobico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
- 5) La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico anerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**